

VADEMECUM PER LE “BRUCIATURE”

PREMESSO CHE

Il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”:

- ❖ all’art. 256 bis **vieta la combustione illecita** dei rifiuti;
- ❖ all’art. 182 **consente solo la bruciatura di piccoli quantitativi** di materiale proveniente da **ambiti agricoli e forestali**, quale normale pratica agricola per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

SI PRECISA

Cosa si può bruciare

Paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura e nella selvicoltura, alle seguenti condizioni:

- **in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, prodotti in loco;**
- l’attività deve essere finalizzata al **reimpiego dei materiali come concimanti o ammendanti** della superficie agricola/forestale da cui proviene il materiale.

L’assenza di una delle due condizioni configura uno smaltimento illecito di rifiuti penalmente perseguibile ai sensi degli art. 255 e 256 del D.lgs 152/2006.

ATTENZIONE:

Non si possono bruciare i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali **giardini, parchi e aree cimiteriali**; questi rifiuti sono definiti “Rifiuti Urbani” e pertanto da smaltire in discarica.

Quando si può bruciare

Dal 1° aprile al 30 settembre compresi.

Il Sindaco con specifica Ordinanza potrà limitare ulteriormente i periodi e/o gli orari nei quali bruciare.

ATTENZIONE:

Dal 1° ottobre al 31 marzo è consentito bruciare **solo per due giorni, alle seguenti ulteriori** condizioni:

- ✓ **previa comunicazione** al Comune concernente la data ed il luogo;
- ✓ **solo in zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria**; il Sindaco con specifica Ordinanza potrà ulteriormente vietare le bruciature in alcune parti del territorio Comunale;
- ✓ **previa verifica** che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all’interno del servizio Meteorologico Regionale al seguente link:

<http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx>

- ✓ **per le seguenti finalità:**

- per prevenzione incendi
- per contenimento delle specie infestanti
- prevenzione dell'accumulo di materiali negli alvei

È sempre vietato bruciare nei periodi di allerta rischio di incendi boschivi dichiarati dalla Regione Lombardia e comunicati all'uopo sul sito del Comune.

http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpageame=DG_ProtezioneCivile%2FDetail&cid=1213671097697&pagename=DG_PPPWrapper

Chi può bruciare

Tutti i proprietari o possessori o persone autorizzate (a vario titolo: affittuari, giardinieri, ecc.) dai proprietari delle aree nelle quali sono prodotti la paglia gli sfalci le potature e il materiale agricolo o forestale da bruciare.

Non è necessario essere imprenditore agricolo.

Dove si può bruciare

Nei luoghi di produzione del materiale.

Il Sindaco con specifica Ordinanza potrà vietare le bruciature in alcune parti del territorio Comunale.

Come si deve bruciare

Con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di accensione di fuochi, **ed in particolare:**

- è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza di questi inferiore a cento metri.
- è vietato accendere fuochi in giornate ventose.
- i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi fino al totale spegnimento.

PER APPROFONDIMENTI

- L. 353/2000 "**Legge-quadro in materia di incendi boschivi**" (art. 10);
- D.lgs 152/2006 "**Norme in materia ambientale**" (art. 182, art. 184, art. 185, art. 256, art. 256 bis);
- L.R. 31/2008 "**Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale**" (art. 45);
- Regolamento Regionale n. 5 del 2007 "**Norme forestali regionali**" e s.m.i (art. 54);
- L.R. 24/2006 "**Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente**" (art. 11, 12 bis);
- DGR 7635 del 11.07.2008 "**Misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento da combustione delle biomasse legnose ai sensi della legge regionale 24/2006 art. 11**";
- DGR 2525 del 17.10.2014 "**Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 12 bis della legge regionale n. 24/2006**";

- **DGR X/7095 del 18.09.2017 “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attivazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e dell’accordo di programma di Bacino Padano 2017”.**